

Regolamento ex. art. 3, comma 1, del Provvedimento 22 ottobre 2002 sui sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari, ex artt. 68, 69, comma 2 e 70 del T.U.F.

Testo modificato da ultimo il 5 agosto 2004
ed approvato da Banca d'Italia e Consob il 28 luglio 2004

INDICE

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO A.1.1.1 DEFINIZIONI
- ARTICOLO A.1.1.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
- ARTICOLO A.1.1.3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI
- ARTICOLO A.1.1.4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
- ARTICOLO A.1.1.5 GARANZIE COSTITUITE PRESSO LA CC&G
- ARTICOLO A.1.1.6 RAPPORTI TRA LA CC&G E LA SOCIETÀ DI GESTIONE

SEZIONE B SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE

- PARTE B.1 DISPOSIZIONI GENERALI
- ARTICOLO B.1.1.1 PROCESSO DI COMPENSAZIONE E GARANZIA
- PARTE B.2 ADESIONE
- ARTICOLO B.2.1.1 SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA
- ARTICOLO B.2.1.2 REQUISITI DI ADESIONE AL SISTEMA
- ARTICOLO B.2.1.3 DOMANDE DI ADESIONE AL SISTEMA
- ARTICOLO B.2.1.4 AVVIO DELL'OPERATIVITÀ
- ARTICOLO B.2.1.5 MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ADESIONE ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
- CAPO B.2.2 PERDITA DEI REQUISITI, SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
- ARTICOLO B.2.2.1 PERDITA DEI REQUISITI PATRIMONIALI
- ARTICOLO B.2.2.2 SOSPENSIONE
- ARTICOLO B.2.2.3 EFFETTI DELLA SOSPENSIONE
- ARTICOLO B.2.2.4 ESCLUSIONE
- ARTICOLO B.2.2.5 EFFETTI DELL'ESCLUSIONE
- ARTICOLO B.2.2.6 RECESSO
- ARTICOLO B.2.2.7 MODIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI ADESIONE
- CAPO B.2.3 RAPPORTI TRA PARTECIPANTI GENERALI E PARTECIPANTI INDIRETTI
- ARTICOLO B.2.3.1 ACCORDO PARTECIPANTE GENERALE-PARTECIPANTE INDIRETTO
- ARTICOLO B.2.3.2 REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL PARTECIPANTE INDIRETTO
- ARTICOLO B.2.3.3 SOSPENSIONE
- ARTICOLO B.2.3.4 RECESSO DALL'ACCORDO
- ARTICOLO B.2.3.5 SOSTITUZIONE DEI MARGINI
- PARTE B.3 CLEARING
- CAPO B.3.1 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI E COMPENSAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI
- ARTICOLO B.3.1.1 EFFETTI DELLE OPERAZIONI CONCLUSE
- ARTICOLO B.3.1.2 STRUTTURA DEI CONTI
- ARTICOLO B.3.1.3 COMPENSAZIONE
- ARTICOLO B.3.1.4 OPERAZIONI RELATIVE AI CONTI TERZI
- ARTICOLO B.3.1.5 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI IN "GIVE-UP"
- ARTICOLO B.3.1.6 TRASFERIMENTO DI POSIZIONI CONTRATTUALI
- ARTICOLO B.3.1.7 OPERAZIONI DI RETTIFICA
- ARTICOLO B.3.1.8 GESTIONE DEGLI ERRORI
- PARTE B.4 SISTEMA DI GARANZIA
- CAPO B.4.1 MARGINI
- ARTICOLO B.4.1.1 MARGINI INIZIALI
- ARTICOLO B.4.1.2 MARGINI DI VARIAZIONE GIORNALIERI
- ARTICOLO B.4.1.3 MARGINI AGGIUNTIVI INFRAGIORNALIERI
- ARTICOLO B.4.1.4 PREZZI DI REGOLAMENTO GIORNALIERO
- CAPO B.4.2 DEFAULT FUND
- ARTICOLO B.4.2.1 ISTITUZIONE E CONTRIBUZIONE
- ARTICOLO B.4.2.2 UTILIZZO
- ARTICOLO B.4.2.3 RICOSTITUZIONE
- ARTICOLO B.4.2.4 RECESSO E ESCLUSIONE
- CAPO B.4.3 DISCIPLINA DEI MARGINI
- ARTICOLO B.4.3.1 ATTIVITÀ UTILIZZABILI PER LA COSTITUZIONE DEI MARGINI
- ARTICOLO B.4.3.2 STRUTTURA DEI CONTI PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEPOSITATE
- ARTICOLO B.4.3.3 DETERMINAZIONE DEI MARGINI
- PARTE B.5 REGOLAMENTO
- CAPO B.5.1 REGOLAMENTO GIORNALIERO
- ARTICOLO B.5.1.1 REGOLAMENTO GIORNALIERO
- CAPO B.5.2 REGOLAMENTO FINALE
- ARTICOLO B.5.2.1 REGOLAMENTO FINALE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI DEI COMPARTI CASH
- ARTICOLO B.5.2.2 REGOLAMENTO FINALE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI DEL COMPARTO DERIVATI
- ARTICOLO 5.2.3 REGOLAMENTO FINALE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI DEL COMPARTO DERIVATI CON "CONSEGNA" DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE
- ARTICOLO B.5.2.4 REGOLAMENTO FINALE PER DIFFERENZIALE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI DEL COMPARTO DERIVATI
- ARTICOLO B.5.2.5 ESERCIZIO DELLE OPZIONI E CONSEGUENTE REGOLAMENTO FINALE
- CAPO B.5.3 FAIL, BUY IN, SELL OUT
- ARTICOLO B.5.3.1 GESTIONE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI IN FAIL
- ARTICOLO B.5.3.2 PROCEDURA DI BUY-IN
- ARTICOLO B.5.3.3 PROCEDURA DI SELL-OUT.
- PARTE B.6 INADEMPIMENTO

CAPO B.6.1	PRESUPPOSTI DELL'INADEMPIMENTO
ARTICOLO B.6.1.1	INADEMPIMENTO DEL PARTECIPANTE
ARTICOLO B.6.1.2	INADEMPIMENTO GIUSTIFICATO
CAPO B.6.2	PROCEDURA DI INADEMPIMENTO
ARTICOLO B.6.2.1	INADEMPIMENTO DEL PARTECIPANTE DIRETTO
ARTICOLO B.6.2.2	INADEMPIMENTO DEL PARTECIPANTE INDIRETTO
ARTICOLO B.6.2.3	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI INADEMPIMENTO
ARTICOLO B.6.2.4	RECUPERO DELLE PERDITE E DEI COSTI
PARTE B.7	QUOTE, COMMISSIONI ED INTERESSI
ARTICOLO B.7.1.1	QUOTE E COMMISSIONI
ARTICOLO B.7.1.2	INTERESSI
SEZIONE C	FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI
CAPO C.1	FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI
CAPO C.1.1	FUNZIONAMENTO DEI FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI
ARTICOLO C.1.1.1	COSTITUZIONE E NATURA DEI FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI
ARTICOLO C.1.1.2	ADESIONE
ARTICOLO C.1.1.3	ESCLUSIONE
ARTICOLO C.1.1.4	CALCOLO DEI VERSAMENTI
ARTICOLO C.1.1.5	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO E RESTITUZIONE DEI VERSAMENTI
ARTICOLO C.1.1.6	CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA
ARTICOLO C.1.1.7	INTERVENTO DEL FONDO IN CASO DI INSOLVENZA
ARTICOLO C.1.1.8	RECUPERO E RIPARTIZIONE DELLE PERDITE
ARTICOLO C.1.1.9	QUOTE DI ADESIONE, COMMISSIONI
ARTICOLO C.1.1.10	INTERESSI
SEZIONE D	NORME TRANSITORIE
ARTICOLO D.1.1.1	ADESIONE
ARTICOLO D.1.1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA
ARTICOLO D.1.1.3	STRUTTURA DEI CONTI
ARTICOLO D.1.1.4	MARGINAZIONE LORDA DEI SOTTOCONTI
ARTICOLO D.1.1.5	MARGINE INIZIALE PREVENTIVO
ARTICOLO D.1.1.6	ENTRATA IN VIGORE

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo A.1.1.1 Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

«**Agente di Regolamento**»: il soggetto incaricato:

- nell'ambito del Sistema, da un Partecipante Diretto di versare e ricevere, per conto del Partecipante stesso, i Margini, i versamenti ai Default Fund, le competenze contrattualmente previste, in euro, e/o i Margini in Strumenti Finanziari e/o di provvedere all'esecuzione finale dei contratti stipulati sul Mercato;
- nell'ambito degli adempimenti relativi ai Fondi di Garanzia dei Contratti, da un Partecipante di effettuare, per conto del Partecipante stesso, i Versamenti e corrispondere le competenze contrattualmente previste, nonché di ricevere dalla CC&G le disponibilità in eccesso ed altre competenze contrattuali dovute al Partecipante, secondo le regole di gestione dei Fondi di Garanzia dei Contratti.

«**CC&G**»: la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A..

«**Comparto Cash**»: nell'ambito del Sistema il comparto degli Strumenti Finanziari non Derivati costituito dal Comparto azionario BIT e dal Comparto obbligazionario MTS.

«**Comparto azionario BIT**»: nell'ambito del Sistema il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non Derivati negoziati sui mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., gestito dalla CC&G anche in virtù di Convenzione stipulata tra la CC&G e la Borsa Italiana S.p.A..

«**Comparto obbligazionario MTS**»: nell'ambito del Sistema il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non Derivati negoziati sui mercati organizzati e gestiti da MTS S.p.A. o da altra società a questa collegata o da questa controllata, gestito dalla CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra la CC&G e tali Società.

«**Comparto Derivati**»: nell'ambito del Sistema il comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari Derivati negoziati sui mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., gestito dalla CC&G anche in virtù di Convenzione stipulata tra la CC&G e la Borsa Italiana S.p.A..

«**Committente**»: il soggetto che dà mandato ad un Partecipante al Sistema di negoziare e/o regolare i contratti conclusi sul Mercato senza istaurare alcun rapporto contrattuale con la CC&G.

«**Comunicati**»: gli avvisi ai Partecipanti al Sistema ed ai Partecipanti ai Fondi di Garanzia dei Contratti emanati dalla CC&G per l'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Istruzioni.

«**Default Fund**»: I Fondi di garanzia distintamente operanti nell'ambito del Sistema e costituiti dall'insieme degli appositi versamenti dei Partecipanti Diretti ai Comparti Derivati e azionario BIT e al Comparto Obbligazionario MTS.

«**Fideiussore**»:

- la banca o l'impresa di assicurazione - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti regolati dal Sistema, rilascia a favore della CC&G l'impegno fideiussorio ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale richiesto per l'adesione di un Partecipante Diretto al Sistema (Articolo B.2.1.2, comma 4)/o ai fini della costituzione dei versamenti ai Default Fund (Articolo B.4.2.1)
- la banca - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ai Fondi di Garanzia dei Contratti - rilascia a favore della CC&G l'impegno fideiussorio ai fini della costituzione dei Versamenti relativi ai Fondi di Garanzia dei Contratti.

«**Fondi di Garanzia dei Contratti**»: i patrimoni separati costituiti nell'ambito di sistemi di garanzia dei contratti regolati dal Provvedimento, istituiti da una Società di gestione ed affidati in gestione alla CC&G, ciascuno destinato a garantire - nei limiti e secondo quanto previsto dalle Convenzioni stipulate tra detti soggetti - il buon fine di contratti aventi a oggetto Strumenti Finanziari non Derivati conclusi nel relativo Mercato autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, del T.U.F..

«**Giorno di CC&G aperta**»: ogni giorno in cui è aperto almeno un Mercato per il quale la CC&G opera in tutto o in parte quale Controparte Centrale o per il quale gestisce un Fondo di Garanzia dei Contratti.

«**Impresa di Investimento**»: la società d'intermediazione mobiliare o l'impresa di investimento comunitaria o

extracomunitaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del T.U.F..

«**Istruzioni**»: le disposizioni emanate dalla CC&G che, in attuazione del presente Regolamento, definiscono gli aspetti applicativi del Sistema e dei Fondi di Garanzia dei Contratti.

«**Liquidazione lorda**»: il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. che consente il regolamento delle operazioni su Strumenti Finanziari non Derivati singolarmente considerate.

«**Liquidazione netta**»: il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su Strumenti Finanziari non Derivati.

«**Margine**»: le attività a garanzia costituite e/o dovute dai e/o ai Partecipanti al Sistema, ai sensi del presente Regolamento, delle seguenti tipologie:

- Margine iniziale di cui all'Articolo B.4.1.1
- Margine di variazione giornaliero e Margine nella forma di premio, di cui all' B.4.1.2;
- Margine aggiuntivo infragiornaliero di cui all' B.4.1.3;

«**Mercato**»: un mercato regolamentato autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, o dell'art. 66 del T.U.F. ovvero un mercato riconosciuto ai sensi dell'art. 67, commi 1 o 2, del T.U.F., ai quali si applichino le prestazioni del Sistema e/o dei Fondi di Garanzia dei Contratti.

«**Ordine di trasferimento**»: l'istruzione impartita da un Partecipante al Sistema ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini di trasferimento, che si realizza attraverso il meccanismo di sostituzione nelle Posizioni Contrattuali ed operazioni conseguenti, secondo quanto previsto dalle regole del Sistema. A dette istruzioni sono equiparate, a tal fine, quelle impartite dal Partecipante Speciale per conto di altri operatori del Mercato.

«**Partecipanti** »:

- i Partecipanti al Sistema;
- i Partecipanti ai Fondi di Garanzia dei Contratti.

«**Partecipanti al Sistema**»:

- i Partecipanti Diretti;
- i Partecipanti Indiretti.

«**Partecipanti ai Fondi**» i soggetti ammessi a partecipare ad uno o più Fondi di Garanzia dei Contratti.

«**Partecipante Designato**»: il Partecipante Diretto che, sulla base di appositi accordi di "give-up" consentiti dal Regolamento di Mercato, assume in proprio nel Sistema le operazioni effettuate sul Mercato da altri negozianti.

«**Partecipante Diretto**»: il soggetto ammesso al Sistema nella qualità di Partecipante Generale, Partecipante Individuale o Partecipante Speciale.

«**Partecipante Generale**»: il soggetto che, nell'ambito del Sistema, diventa controparte della CC&G per le operazioni effettuate sul Mercato per conto proprio e/o per conto dei propri Committenti e/o dei Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono.

«**Partecipante Individuale**»: il soggetto che, nell'ambito del Sistema, diventa controparte della CC&G per le operazioni effettuate sul Mercato per conto proprio e/o per conto dei propri Committenti.

«**Partecipante Indiretto**»: il soggetto che, nell'ambito del Sistema, stipula con un Partecipante Generale un accordo perché questi assuma nei confronti della CC&G la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul Mercato dal Partecipante Indiretto in proprio e/o per conto dei suoi Committenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

«**Partecipante Speciale**»: il soggetto che gestisce un altro sistema di garanzia a Controparte Centrale, anche estero e che assume, nei confronti della CC&G, la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul Mercato da operatori che aderiscono a tale sistema.

«**Patrimonio di Vigilanza**»: il patrimonio del Partecipante Diretto, determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

«**Posizione Contrattuale**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto, stipulato in un Mercato.

«**Posizione Contrattuale in Fail**»: la Posizione Contrattuale del Partecipante che non risulta regolata nei termini previsti dallo Schema Contrattuale.

«**Prezzo di Liquidazione**»: il prezzo determinato dalle Società di Gestione, nei Regolamenti dei relativi Mercati, ai fini del regolamento finale dei contratti in Strumenti Finanziari Derivati.

«**Procedura di buy in**»: la procedura di esecuzione coattiva della Posizione Contrattuale in Fail non regolata per mancata consegna degli Strumenti Finanziari non derivati.

«**Procedura di sell out**»: la procedura di esecuzione coattiva della Posizione Contrattuale in Fail non regolata per mancata consegna di contante.

«**Provvedimento**»: il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, emanato d'intesa con la Consob, concernente la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su Strumenti Finanziari, ai sensi degli artt. 68, 69, comma 2, e 70, del T.U.F..

«**RRG**»: il servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero tramite il quale le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari non Derivati sono inviati ai Servizi di Liquidazione.

«**Schema Contrattuale**»: le specifiche negoziali, definite dalla Società di Gestione, dei contratti su Strumenti Finanziari negoziati sul Mercato.

«**Servizi di Investimento**»: le attività di cui all'art. 1, comma 5, del T.U.F..

«**Servizio di Gestione Accentrata**»: il servizio di gestione accentrata di Strumenti Finanziari gestito da una società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del T.U.F..

«**Servizi di Liquidazione**»: i servizi, gestiti da Monte Titoli S.p.A., di compensazione e liquidazione (Liquidazione netta) e di liquidazione su base lorda (Liquidazione lorda) di Strumenti finanziari non derivati ammessi al sistema di gestione accentrata.

«**Sistema**»: il sistema di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) e k), n. 2, del Provvedimento, nel quale la CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale, per ciascun Comparto, nei confronti di Partecipanti Diretti, ai sensi della Sezione B del presente Regolamento, e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia intercorrenti tra la CC&G e i Partecipanti Diretti, tra gli stessi Partecipanti Diretti, nonché tra ogni Partecipante Generale ed i Partecipanti Indiretti che ad esso fanno capo.

«**Società di Gestione**»: una società di gestione di un Mercato.

«**Strumenti Finanziari**»: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del T.U.F..

«**Strumenti Finanziari Derivati**»: gli Strumenti Finanziari di cui all'art. 1, comma 3, del T.U.F..

«**Strumenti Finanziari non Derivati**»: gli Strumenti Finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d) e e) del T.U.F..

«**T.U.F.**»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

«**T.U.B.**»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

«**Versamenti**»: i versamenti ai Fondi di Garanzia dei Contratti, di cui all' art. C.1.1.1, e gli eventuali versamenti aggiuntivi, di cui all'art. C.1.1.7.

Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento.

2. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione del Provvedimento.
3. Il presente Regolamento detta le regole di organizzazione e di funzionamento:
 - a) del Sistema;
 - b) dei Fondi di Garanzia dei Contratti.
4. Il presente Regolamento, unitamente ai contratti, regola i rapporti tra la CC&G e i Partecipanti, tra i Partecipanti medesimi nonché tra i Partecipanti e gli Agenti di Regolamento. Le Istruzioni e i Comunicati emanati dalla CC&G hanno ad oggetto gli aspetti applicativi della predetta Regolamentazione.

Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi

1. La CC&G esercita le attività previste dal presente Regolamento secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2. La CC&G si dota di, e mantiene, procedure informatiche e organizzative che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al Sistema ed ai Fondi di Garanzia dei Contratti, nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
3. La CC&G si dota di, e mantiene, altresì procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.

Articolo A.1.1.4 Modalità di comunicazione e scambio di informazioni

1. Il Regolamento e le Istruzioni sono disponibili sul sito Internet della CC&G.
2. La CC&G rende noti ai Partecipanti i Comunicati relativi alle modifiche del Regolamento e delle Istruzioni o a situazioni contingenti tramite il proprio sito "Internet", o per "fax", o per "e-mail", o attraverso i sistemi di negoziazione o ulteriori mezzi di interscambio elettronico dei documenti indicati nelle Istruzioni.

Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso la CC&G

1. La CC&G gestisce i sistemi di garanzia di cui alle Sezioni B e C.
2. I Partecipanti al Sistema versano i Margini e, ove previsto, costituiscono i versamenti ai Default Fund.
3. I Partecipanti ai Fondi di Garanzia dei Contratti effettuano Versamenti ai Fondi.
4. Alle garanzie finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono equiparate, ad ogni effetto, le garanzie fideiussorie sostitutive previste dal presente Regolamento e, nell'ambito del Sistema, gli interessi maturati sulle attività in contante depositate da ciascun Partecipante.
5. Nell'ambito del Sistema, tutte le somme e gli Strumenti Finanziari versati dai Partecipanti, o comunque nella disponibilità della CC&G si intendono costituiti, ai sensi del comma 2, a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso la CC&G anche se temporaneamente eccedenti i Margini e i versamenti ai Default Fund richiesti.

Articolo A.1.1.6 Rapporti tra la CC&G e la Società di gestione

1. La CC&G stipula con ciascuna Società di Gestione una o più Convenzioni in cui è individuato il sistema di garanzia prescelto dal Mercato e sono disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema stesso.
2. Le Convenzioni stipulate tra la CC&G e ciascuna delle Società di Gestione stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di contratti aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari garantiti, le procedure da seguire al verificarsi di fattispecie disciplinate da entrambe, nonché le procedure per lo scambio di informazioni e dati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati - anche relativi a singoli Partecipanti, utili per l'efficiente funzionamento dei Mercati, del Sistema, nonché dei Fondi di Garanzia dei Contratti.
3. Con riferimento al Sistema a Controparte Centrale, le Convenzioni individuano le procedure di controllo della completezza e della correttezza dei dati nonché le procedure di notifica alla CC&G delle operazioni concluse sui Mercati ritenute valide affinché la CC&G stessa assuma in proprio, secondo le regole del Sistema, le Posizioni Contrattuali sin dal momento della conclusione del contratto.

SEZIONE B

SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE

PARTE B.1 Disposizioni generali

Articolo B.1.1 Processo di compensazione e garanzia

1. Un Ordine di trasferimento relativo agli Strumenti Finanziari garantiti si intende effettuato e immesso nel Sistema, e la CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale, dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato da parte di un Partecipante Diretto. Tale Ordine di trasferimento si intende effettuato e immesso nel Sistema, e il Partecipante Generale assume il ruolo di controparte del Partecipante Indiretto, e la CC&G il ruolo di controparte del Partecipante Generale, dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato da parte del Partecipante Indiretto.
2. Dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato tra un Partecipante al Sistema ed un negoziatore che partecipi ad un sistema di garanzia a Controparte Centrale gestito da un Partecipante Speciale, in virtù dei necessari accordi tra tutte le parti interessate, si intenderà effettuato ed immesso nel Sistema l'Ordine di trasferimento, con assunzione da parte della CC&G del ruolo di Controparte Centrale rispetto al Partecipante Speciale ed al Partecipante Diretto.
3. Per i contratti conclusi da un Partecipante al Sistema sul Mercato che, per effetto di appositi accordi di give-up, si

considerino stipulati, ai sensi del Provvedimento, a titolo originario da un Partecipante Designato, l'Ordine di Trasferimento da detto Partecipante al Partecipante Designato si intenderà effettuato ed immesso dal momento della conclusione del contratto, con conseguente applicazione del comma 1.

4. Il Sistema si articola come segue:
 - a) acquisizione dell'Ordine di Trasferimento e registrazione dei dati identificativi del contratto concluso sul Mercato dal Partecipante al Sistema;
 - b) compensazione e determinazione dei relativi saldi netti delle Posizioni Contrattuali;
 - c) determinazione dei Margini e dei versamenti ai Default Fund dovuti;
 - d) regolamento dei Margini, anche infragiornaliero, nonché dei versamenti ai Default Fund e delle competenze;
 - e) regolamento finale delle Posizioni Contrattuali;
 - f) gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail;
 - g) gestione dell'eventuale procedura di inadempimento.
5. Agli Ordini di Trasferimento, alla compensazione ed all'esecuzione dei contratti di cui ai commi precedenti, si applica l'Articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.

PARTE B.2 Adesione

Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema

1. È possibile essere ammessi al Sistema in qualità di Partecipante Generale, Partecipante Individuale o Partecipante Indiretto. È possibile rivestire la medesima qualifica di adesione, ovvero qualifiche differenti, per i Comparti Derivati, Azionario BIT e Obbligazionario MTS.
2. Possono acquisire la qualifica di Partecipanti Generali o Individuali, le banche e le Imprese di Investimento autorizzate in Italia all'esercizio di Servizi di Investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento.
3. Possono acquisire la qualifica di Partecipanti Indiretti, i soggetti indicati al comma 2 e gli altri soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul Mercato di riferimento che abbiano stipulato con un Partecipante Generale l'accordo di cui all' B.2.3.1.
4. La CC&G partecipa al Sistema in qualità di Controparte Centrale.
5. La Banca d'Italia può partecipare al Sistema come Partecipante Diretto; Poste Italiane S.p.A. come Partecipante.
6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché i soggetti, diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione, ammessi alle negoziazioni sul Mercato ai sensi dell'articolo 66 del T.U.F. possono partecipare al Sistema in qualità di Partecipanti al Comparto obbligazionario MTS.
7. Possono partecipare al Sistema, in qualità di Partecipanti Speciali, i soggetti che gestiscono altri sistemi di garanzia a Controparte Centrale, anche esteri, – previa accordi tra le rispettive autorità di vigilanza per lo scambio di informazioni e, ove applicabile, per l'applicazione di condizioni di reciprocità. Ai Partecipanti Speciali si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente Regolamento per i Partecipanti Generali, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i Partecipanti Speciali, nel Regolamento e negli accordi stipulati tra la CC&G con detti Partecipanti Speciali.

Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema

1. I soggetti che intendano aderire in qualità di Partecipanti Generali ad uno o più Comparti devono possedere un Patrimonio di Vigilanza almeno pari a:
 - a) € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di Partecipanti Indiretti con i quali abbiano stipulato gli accordi di cui all'Articolo B.2.3.1, come di seguito indicato:
 - € 5.000.000 dal secondo al quinto Partecipante Indiretto incluso, ovvero
 - € 10.000.000 fino al decimo Partecipante Indiretto incluso, ovvero
 - € 15.000.000 oltre il decimo Partecipante Indiretto.
2. I soggetti che intendono aderire in qualità di Partecipanti Individuali devono possedere un Patrimonio di Vigilanza almeno pari a:

a) € 3.000.000, in caso di adesione al solo Comparto azionario BIT;

b) € 10.000.000, in caso di adesione al solo Comparto obbligazionario MTS, ovvero al solo Comparto Derivati ovvero a più Comparti.

3. In caso di assunzione di qualifiche diverse per i vari Comparti è richiesto il requisito patrimoniale più elevato tra quelli nella specie applicabili ai sensi dei commi precedenti.
4. I soggetti che intendano aderire in qualità di Partecipanti Generali e di Partecipanti Individuali di cui al comma 2, lettera b), il cui Patrimonio di Vigilanza sia inferiore a quanto previsto rispettivamente al comma 1 e al comma 2, lettera b), ma almeno pari rispettivamente a € 15.000.000 e € 3.000.000, devono costituire una garanzia fideiussoria almeno pari alla differenza tra il Patrimonio di Vigilanza posseduto e l'ammontare di cui ai precedenti commi.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere fornita alla CC&G secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, da un unico Fideiussore di gradimento della CC&G stessa, tenuto conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnatogli, dell'ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dallo stesso a favore della CC&G e all'ammontare del patrimonio del Fideiussore.
6. La garanzia fideiussoria è efficace nei confronti della CC&G solo se trasmessa alla stessa direttamente dal Fideiussore e ha effetto nei rapporti con il Partecipante dalla data comunicata dalla CC&G.
7. Per essere ammessi al Sistema in qualità di Partecipanti Diretti, i soggetti devono:
 - a) essere titolari di un conto di gestione presso la Banca d'Italia per l'esecuzione di obbligazioni, da adempiere in euro, derivanti dall'adesione al Sistema;
 - b) aderire al Servizio di Gestione Accentrata per la movimentazione dei Margini in Strumenti Finanziari;
 - c) aderire ai Servizi di Liquidazione per il regolamento finale dei contratti garantiti dal Sistema.

salvo che gli stessi si avvalgano permanentemente ed in via sostitutiva di un Agente di Regolamento secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. Per ciascuno degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), deve essere nominato lo stesso Agente di Regolamento per tutti i Comparti ai quali il Partecipante aderisca. Nel rispetto di quanto precede, possono essere nominati Agenti di Regolamento diversi per adempimenti diversi.

8. I Partecipanti al Sistema devono disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al Sistema.
9. I Partecipanti al Sistema devono comunicare il nominativo di almeno due referenti, per ciascun Comparto al quale intendono aderire, competenti per le attività previste dal presente Regolamento e di adeguato livello di responsabilità.
10. Per i soggetti di cui all' Articolo B.2.1.1, comma 5 e seguenti, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga a quanto indicato nei commi precedenti, tenendo anche conto, per i Partecipanti Speciali, delle disposizioni in vigore nel Paese di appartenenza e del funzionamento di tali sistemi.
11. Per essere ammessi al Sistema, nei casi previsti nelle Istruzioni, i Partecipanti devono essere aderenti a RRG.

Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema

1. I soggetti richiedenti l'adesione al Sistema, per uno o più Comparti, ovvero i soggetti già ammessi al Sistema che intendano aderire ad un ulteriore Comparto devono trasmettere alla CC&G la documentazione indicata nelle Istruzioni.
2. Nel periodo intercorrente tra l'inoltro della documentazione di cui al comma 1 e la comunicazione dell'esito della richiesta:
 - a) i soggetti devono comunicare alla CC&G qualsiasi nuovo fatto che abbia rilevanza per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema;
 - b) la CC&G può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari per l'istruttoria della domanda.
3. La CC&G comunica l'esito della richiesta di norma entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa,

motivando le ragioni dell'eventuale rigetto della stessa. Nel caso di richiesta di adesione in qualità di Partecipante Indiretto la comunicazione dell'esito è inviata anche al Partecipante Generale di cui si avvale.

4. La CC&G provvede a informare la Società di Gestione interessata dell'esito della richiesta.
5. L'adesione al Sistema e/o al Comparto è efficace dal giorno indicato dalla CC&G.
6. L'adesione al Sistema comporta l'assunzione da parte del Partecipante delle conseguenti obbligazioni, previste dagli atti di cui all' Articolo A.1.1.2, comma 3.

Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività

1. L'avvio dell'operatività per i soggetti ammessi al Sistema, per uno o più Comparti, è subordinato alla costituzione del Margine iniziale preventivo di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 1, lettera b), al versamento ai Default Fund, ove dovuti, e al versamento delle quote a titolo di adesione o ad altro titolo nella misura indicata nelle Istruzioni.

Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti

1. Ogni Partecipante al Sistema assicura la permanenza di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al Sistema, alcuni dei quali sono indicati nelle Istruzioni.
2. Ogni Partecipante al Sistema deve comunicare tempestivamente, secondo le modalità e con gli effetti previsti nelle Istruzioni, la variazione dei nominativi dei referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 9. Per ciascun Comparto almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso della giornata lavorativa di Mercato.
3. Ogni Partecipante al Sistema deve tempestivamente comunicare alla CC&G la perdita dei requisiti previsti all'Articolo B.2.1.1, commi 2 e 3.
4. Ogni Partecipante Diretto deve tempestivamente comunicare alla CC&G:
 - a) la perdita dei requisiti patrimoniali previsti dall'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4;
 - b) una diminuzione superiore al 30% del Patrimonio di Vigilanza rispetto all'ultimo valore comunicato, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di perdita del requisito patrimoniale minimo richiesto;
 - c) ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini dell'attività di gestione del Sistema o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione al Sistema o al Comparto.
5. Ogni Partecipante Diretto deve comunicare alla CC&G, con preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con l'Agente di Regolamento.
6. Il Partecipante Generale e il Partecipante Indiretto devono tempestivamente comunicare alla CC&G la perdita di efficacia dell'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1. Detta comunicazione, da chiunque effettuata, si intenderà compiuta anche per conto dell'altra parte.

CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso

Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti patrimoniali

1. Nel caso in cui il Patrimonio di Vigilanza si riduca al di sotto delle misure indicate all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4, la CC&G può fissare un termine, non superiore a 90 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione, nonché agli eventuali Partecipanti Indiretti.
2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, la CC&G può fissare un termine, non superiore a 30 giorni, per il suo ripristino, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, alla Consob ed alla Società di Gestione, nonché agli eventuali Partecipanti Indiretti.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la CC&G può, contestualmente, fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di margini maggiorati o la sospensione dal Sistema di cui all'Articolo B.2.2.2. Ove la CC&G ritenga di non poter accordare i termini indicati nei commi

precedenti, si applica l'esclusione di cui all'Articolo B.2.2.4.

Articolo B.2.2.2 Sospensione

1. La CC&G sospende dal Sistema, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione interessata:
 - a) il Partecipante nel caso in cui la CC&G abbia avuto notizia di grave inadempimento da parte del Partecipante medesimo nei confronti di un altro sistema di garanzia e/o di liquidazione.
2. La CC&G sospende dal Comparto il Partecipante Indiretto, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione:
 - a) nel caso di richiesta di sospensione del medesimo da parte del Partecipante Generale, secondo quanto previsto all'Articolo B.2.3.3, comma 1;
 - b) qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto meno o comunque divenuto inefficace l'accordo con il Partecipante Generale di cui all'Articolo B.2.3.1, senza che un altro Partecipante Generale abbia trasmesso un nuovo accordo con il Partecipante Indiretto in tempo utile perché la CC&G possa averne verificato l'idoneità ai fini del Sistema;
 - c) quando sia stato sospeso il Partecipante Generale di cui si avvale.
3. La CC&G può sospendere dal Sistema o dal Comparto il Partecipante al Sistema, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione:
 - a) nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero di perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con l'Agente di Regolamento, a meno che gli obblighi nei confronti della CC&G siano comunque rispettati;
 - b) in caso di sospensione del Partecipante dalle negoziazioni nel Mercato;
 - c) in caso di emanazione nei confronti del Partecipante dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del T.U.F. o di quelli equivalenti emanati da autorità di vigilanza estere;
 - d) qualora il Partecipante non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c);
 - e) in caso di grave violazione delle disposizioni della CC&G;
 - f) nel caso di cui all'Articolo B.2.2.1, comma 3.
4. La durata massima della sospensione è di 120 giorni e decorre dalla comunicazione a mezzo fax di cui al comma 5.
5. L'atto di sospensione è comunicato a mezzo fax, confermato da raccomandata A.R., al Partecipante e, qualora questi sia un Partecipante Indiretto, anche al Partecipante Generale di cui si avvale.

Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione

1. Relativamente al Sistema o al Comparto, dal momento della sospensione la CC&G non registra ulteriori modifiche delle Posizioni Contrattuali del Partecipante sospeso; tuttavia può consentire modifiche delle Posizioni Contrattuali in essere relative al Comparto Derivati per effetto dell'esercizio di opzioni oppure attraverso i trasferimenti di cui all'Articolo B.3.1.6 finalizzati alla diminuzione dell'esposizione di rischio del Partecipante sospeso.
2. Anche durante il periodo di sospensione, i Partecipanti Generali e i Partecipanti Individuali sono tenuti ad adempiere nei confronti della CC&G, e i Partecipanti Indiretti nei confronti dei Partecipanti Generali, alle obbligazioni derivanti dall'adesione al Sistema e al Comparto, secondo quanto previsto dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, la CC&G può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di Margini maggiorati.
4. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinata.

Articolo B.2.2.4 Esclusione

1. La CC&G esclude il Partecipante dal Sistema – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone

comunicazione alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del T.U.B., nel caso di revoca, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'attività stessa;
 - b) nel caso di inadempimento ai sensi dell' Articolo B.6.1.1.
2. La CC&G esclude altresì dal Sistema o dal Comparto - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione:
- a) il Partecipante Diretto qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all' Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3, e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai sensi dell' Articolo B.2.2.1 o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell' Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell' Articolo B.2.2.3, comma 3;
 - b) il Partecipante qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all' Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l'hanno determinata;
 - c) il Partecipante Indiretto quando sia escluso il Partecipante Generale di cui si avvale;
 - d) il Partecipante Indiretto qualora sia escluso dalle negoziazioni sul Mercato.
3. L'atto di esclusione è comunicato, a mezzo fax confermato da raccomandata A.R., al Partecipante e, qualora questi sia un Partecipante Indiretto, anche al Partecipante Generale di cui si avvale.

Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione

1. Nel caso di esclusione di un Partecipante Diretto ai sensi dell' Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a) la CC&G verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro la medesima giornata, delle Posizioni Contrattuali registrate sul conto terzi ed eventuali sottoconti in essere e, nell'ipotesi di Partecipante Generale, sui conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all' Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti in essere, nonché, in via residuale, delle Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Derivati e Azionario BIT registrate sul conto proprio ed eventuali sottoconti in essere. In caso positivo effettua il trasferimento medesimo. Alle posizioni non trasferite si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all' Articolo B.6.2.1.
2. Nel caso di esclusione di un Partecipante Indiretto ai sensi dell' Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), la CC&G verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro la medesima giornata, delle Posizioni Contrattuali registrate nel conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" di cui all' Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera b) ed eventuali sottoconti in essere nonché, in via residuale, delle Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Derivati e Azionario BIT registrate sul conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all' Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera a) ed eventuali sottoconti in essere ed in caso positivo effettua il trasferimento medesimo. Alle posizioni non trasferite si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all' Articolo B.6.2.2.
3. Nel caso di esclusione di un Partecipante al Sistema ai sensi dell' Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all' Articolo B.6.2.1 e all' Articolo B.6.2.2.
4. L'esclusione di un Partecipante Diretto ai sensi dell' Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere a) e b), dal Sistema o dal Comparto, ha efficacia dalla data in cui il Partecipante escluso non avrà più Posizioni Contrattuali registrate sui conti di cui all' Articolo B.3.1.2. Sino a tale data al Partecipante escluso si applicano le disposizioni di cui all' Articolo B.2.2.3.

5. L'esclusione di un Partecipante Indiretto ai sensi dell' Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere b) e d), dal Sistema o dal Comparto, ha efficacia dalla data in cui il Partecipante Indiretto escluso non avrà più Posizioni Contrattuali registrate nei conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti in essere. Sino a tale data, a detti contratti si applicano le disposizioni di cui all' Articolo B.2.2.3.
6. Nel caso di esclusione di un Partecipante Indiretto ai sensi dell' Articolo B.2.2.4, comma 2, lettera c), le sue Posizioni Contrattuali sono regolate, a seconda dei motivi di esclusione del Partecipante Generale, ai sensi dei commi 1, 3 o 4.
7. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, la CC&G provvede alla chiusura dei conti del Partecipante escluso e determina, in caso di esclusione di un Partecipante Diretto, le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l'intervento, imputandole secondo le modalità previste all' Articolo B.6.2.3, e provvedendo a restituire l'eventuale importo eccedente all'avente diritto.
8. Le eventuali perdite subite e spese sostenute dal Partecipante Generale al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, sono a totale carico del Partecipante Generale stesso che utilizza per la copertura i Margini costituiti presso di sé dal Partecipante Indiretto escluso.
9. La CC&G, nel dare esecuzione alle richieste di trasferimento di cui ai commi precedenti da parte dei Partecipanti Diretti, non è tenuta ad alcun onere ma solo ad acquisire l'assenso del Partecipante nei conti del quale sono trasferite le Posizioni Contrattuali.

Articolo B.2.2.6 Recesso

1. I Partecipanti al Sistema possono esercitare il diritto di recesso dall'adesione al Sistema o ad uno o più Comparti in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax – che deve pervenire alla CC&G, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 20 giorni di CC&G aperta, salvo diverso accordo con la CC&G.
2. Il recesso dall'adesione produce effetto, rispetto a ciascun Comparto, dalla data di scadenza delle Posizioni Contrattuali ancora in essere al momento della scadenza del periodo di preavviso.
3. Alla scadenza del periodo di preavviso di cui al comma 1, al Partecipante si applicano le disposizioni di cui all' Articolo B.2.2.3, commi 1, 2 e 3.
4. Ove, a seguito del recesso dai Comparti, il Partecipante non risulti essere più aderente ad alcun Comparto si intende contestualmente cessata l'adesione al Sistema.
5. La CC&G comunica immediatamente l'avvenuto recesso dall'adesione al Comparto o al Sistema alla Società di Gestione e, in caso di recesso di un Partecipante Generale, anche ai Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono.
6. In caso di recesso di un Partecipante Generale, questi è tenuto a darne comunicazione ai Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono. In caso di recesso di un Partecipante Indiretto, questi deve darne comunicazione al Partecipante Generale di cui si avvale. Dette comunicazioni devono essere inviate contestualmente a quelle di cui al comma 1.

Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione

1. I Partecipanti possono modificare la qualifica della propria adesione a ciascun Comparto esercitando preventivo recesso ai sensi dell'Articolo B.2.2.6, comma 1, e provvedendo contestualmente agli adempimenti di cui all'Articolo B.2.1.3.

CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti

Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale-Partecipante Indiretto

1. I Partecipanti Indiretti sottoscrivono con un Partecipante Generale apposito accordo recependo lo schema predisposto dalla CC&G in conformità con il presente Regolamento. Detto Partecipante Generale può essere anche diverso per ciascun Comparto.
2. Detti accordi devono pervenire alla CC&G, per le verifiche di sua competenza, con un preavviso non inferiore a

cinque giorni di CC&G aperta, salvo diverso termine concordato con la CC&G stessa.

Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto

1. L'accordo tra il Partecipante Generale e il Partecipante Indiretto prevede tra l'altro che il primo provveda anche al regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Partecipante Indiretto ad esso trasferite in virtù di quanto previsto all' Articolo B.1.1.1, comma 1.
2. L'accordo di cui al comma 1 può prevedere che il Partecipante Indiretto provveda, nell'ambito dei Servizi di liquidazione, al regolamento finale nei confronti del Partecipante Generale, delle Posizioni Contrattuali registrate nei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" ed eventuali sottoconti in essere. Il Partecipante Generale rimane comunque obbligato ad adempiere puntualmente al regolamento finale nei confronti della CC&G delle Posizioni Contrattuali del Partecipante Indiretto registrate in tali conti.

Articolo B.2.3.3 Sospensione

1. L'accordo tra il Partecipante Generale ed il Partecipante Indiretto, di cui all' Articolo B.2.3.1 prevede la sospensione dall'adesione al/i Comparto/i - in qualsiasi momento e per la durata massima di 20 giorni di calendario - del Partecipante Indiretto, da parte della CC&G, su semplice richiesta e con l'esclusiva responsabilità del Partecipante Generale. La CC&G non ha alcun obbligo o diritto di verificare l'opportunità o la conformità di tale richiesta alle intese contrattuali esistenti tra il Partecipante Generale e il Partecipante Indiretto. La CC&G dà immediata notizia di tale sospensione alla Società di Gestione. Il Partecipante Indiretto sospeso continua a essere tenuto a regolare con il Partecipante Generale gli importi dovuti a titolo di Margini o ad altro titolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, e negli altri casi di sospensione ai sensi dell' Articolo B.2.2.2 il Partecipante Generale continua a rimanere obbligato nei confronti della CC&G per le Posizioni Contrattuali registrate nei conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all' Articolo B.3.1.2, comma 2, ed eventuali sottoconti in essere alla data di sospensione; sono fatte salve le possibilità di cui all' Articolo B.2.2.3.
3. Decorso il termine massimo di sospensione di cui al comma 1, il Partecipante sospeso è riammesso ad operare nel Comparto nella sua qualità di Partecipante Indiretto, salvo che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di recesso e sia trascorso il termine di preavviso di cui all' Articolo B.2.3.4, comma 1, senza che sia stato trasmesso alla CC&G, altro accordo, secondo le modalità e nei termini di cui all' Articolo B.2.3.1. La CC&G comunica immediatamente l'avvenuta riammissione alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione.

Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo

1. Il recesso dall'accordo di cui all' Articolo B.2.3.1 deve essere comunicato dal Partecipante che recede all'altro contraente e contestualmente alla CC&G e alla Società di Gestione con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario fermo quanto previsto all' Articolo B.6.1.1, comma 2 per il caso di inadempimento, nel quale caso il recesso si intende esercitato senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell' Articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte della CC&G, della comunicazione del recesso.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai Partecipanti interessati e con l'assenso della CC&G.
3. Se il giorno in cui il recesso ha effetto la CC&G non ha ricevuto un nuovo accordo con altro Partecipante Generale, il Partecipante Indiretto è sospeso dall'adesione al Comparto ai sensi dell' Articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b).
4. Al recesso di cui al comma 1 si applica quanto previsto nell' Articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle Posizioni Contrattuali registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso.
5. In caso di sostituzione da parte di un Partecipante Indiretto del Partecipante Generale con altro Partecipante

Generale, i trasferimenti delle relative Posizioni Contrattuali sono effettuati dalla CC&G con il consenso di tutti i Partecipanti interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.

Articolo B.2.3.5 Sostituzione dei Margini

1. Il Partecipante Generale deve ottenere da ogni Partecipante Indiretto che di esso si avvale la costituzione di Margini per le Posizioni Contrattuali derivanti dall'operatività del Partecipante Indiretto in conto proprio distinti da quelli relativi alle Posizioni Contrattuali derivanti dall'operatività del Partecipante Indiretto in conto terzi.
2. I Margini di cui al comma 1 sono direttamente calcolati dal Partecipante Generale, senza alcun intervento o responsabilità della CC&G, anche nel caso in cui detti margini siano determinati dal Partecipante Generale sulla base di quelli richiesti dalla CC&G.

PARTE B.3 Clearing

CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle posizioni contrattuali

Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse

1. Con l'Ordine di trasferimento di cui all' Articolo B.1.1.1:
 - a) la CC&G assume nei confronti del Partecipante Diretto che ha effettuato l'operazione, la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, della controparte di Mercato di questi;
 - b) il Partecipante Generale assume nei confronti del Partecipante Indiretto che di esso si avvale la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, della controparte di Mercato di questi;
 - c) la CC&G assume nei confronti del Partecipante Generale la Posizione Contrattuale, attiva e passiva, che questi ha assunto nei confronti del Partecipante Indiretto che di esso si avvale ai sensi della lettera b);
 - d) la CC&G assume nei confronti del Partecipante Speciale la Posizione contrattuale, attiva e passiva, assunta dal Partecipante al Sistema nei confronti della propria controparte di Mercato che sia aderente al sistema di garanzia del Partecipante Speciale.
2. In virtù dell'adesione al Sistema, ciascun Partecipante non può pretendere dalla propria controparte di mercato l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel Mercato, ai quali si applica il comma 1, né può opporre alla CC&G le eccezioni relative ai rapporti con detta controparte.
3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni effettuate nel Mercato e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di mercato.

Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti

1. La CC&G registra le Posizioni Contrattuali di ciascun Partecipante Diretto in:
 - a) un conto "proprio" per le Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate nei Mercati dal Partecipante per proprio conto;
 - b) un conto "terzi", per le Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate nei Mercati dal Partecipante per conto dei propri Committenti, salvo quanto previsto nell' Articolo B.3.1.5, comma 2.
2. La CC&G registra le Posizioni Contrattuali di ciascun Partecipante Generale originate da operazioni effettuate sul Mercato da ogni Partecipante Indiretto che di esso si avvale in:
 - a) un conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto", per le Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate dal Partecipante Indiretto per conto proprio;
 - b) un conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto", per le Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate dal Partecipante Indiretto per conto dei propri Committenti, salvo quanto previsto nell' Articolo B.3.1.5, comma 2.
3. I Partecipanti Generali, anche per conto dei Partecipanti Indiretti, e i Partecipanti Individuali possono richiedere alla CC&G, nei limiti e alle condizioni indicate nelle Istruzioni, la registrazione di Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate dal Partecipante per conto di

determinati Committenti in appositi sottoconti del conto "terzi" di cui al comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b).

4. I Partecipanti Generali, anche per conto dei Partecipanti Indiretti, e i Partecipanti Individuali possono richiedere alla CC&G, nei limiti e alle condizioni indicate nelle Istruzioni, la registrazione delle Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate dal Partecipante in conto proprio in appositi sottoconti del conto "proprio" di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).

Articolo B.3.1.3 Compensazione

1. Le Posizioni Contrattuali, al momento della registrazione in ciascuno dei conti o degli eventuali sottoconti di cui all' Articolo B.3.1.2, si compensano con le Posizioni Contrattuali già registrate nello stesso conto, o all'interno dello stesso sottoconto, ed aventi le stesse caratteristiche.

Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi

1. La CC&G non è tenuta ad alcuna verifica circa i poteri del Partecipante in ordine ad operazioni che interessino i conti "terzi" ad esso intestati.

Articolo B.3.1.5 Registrazione delle operazioni in "give-up"

1. Qualora sia consentito dal regolamento del Mercato, due Partecipanti al relativo Comparto possono accordarsi (accordo di "give-up") perché le operazioni effettuate sul Mercato da uno di essi per conto di un Committente siano registrate presso la CC&G come operazioni effettuate dall'altro Partecipante (Partecipante Designato).
2. Nel Sistema, le operazioni di cui al comma 1 si considerano a tutti gli effetti come originariamente concluse dal Partecipante Designato e sono perciò registrate nel suo conto "terzi" oppure, qualora sia consentito dal regolamento del Mercato, nel suo conto "proprio" se il Committente è lo stesso Partecipante Designato.
3. Possono assumere la qualità di Partecipante Designato i Partecipanti Diretti. I Partecipanti Generali possono rivestire il ruolo di Partecipanti Designati anche per conto dei propri Partecipanti Indiretti.
4. Qualsiasi sospensione nelle registrazioni delle Posizioni Contrattuali riferibili al Partecipante Designato comporta nel Sistema pari sospensione degli effetti dell'accordo di give-up. Di tale evento la CC&G dà immediata notizia alla Società di Gestione.

Articolo B.3.1.6 Trasferimento di posizioni contrattuali

1. L'esecuzione di Ordini di Trasferimento tra Partecipanti o tra conti dello stesso Partecipante di Posizioni Contrattuali già registrate nel Sistema - relative al Comparto Derivati - richieste dai Partecipanti Diretti è possibile nei giorni, ai prezzi e secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento, in generale non è consentito il trasferimento di cui al comma 1:
 - a) dal conto "proprio" e dal conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto";
 - b) dal conto "terzi" a quello "proprio" del medesimo Partecipante;
 - c) dal conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" a quello dello stesso "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto".
3. La CC&G, ove del caso sentita la Società di Gestione, può derogare a quanto indicato nei commi 1 e 2 in caso di richiesta motivata da cessione di rami d'azienda, fusione, scorporo, sospensione, esclusione e recesso dall'adesione o altre analoghe circostanze che lo rendano necessario.
4. Il trasferimento di Posizioni Contrattuali relative a Comparti diversi dal Comparto Derivati è effettuata nei limiti e secondo le modalità previsti nelle Istruzioni.
5. La registrazione degli Ordini di Trasferimento eseguita dalla CC&G ai sensi dei commi precedenti produce gli effetti di cui all' Articolo B.3.1.1.

Articolo B.3.1.7 Operazioni di rettifica

1. In occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, che hanno impatto sulle Posizioni Contrattuali - quali, inter alia, operazioni sul capitale, distribuzioni di dividendi, offerte pubbliche di acquisto totalitarie - la CC&G provvede alle necessarie rettifiche in conformità con quanto stabilito, in via generale, dalla Società di Gestione.

Articolo B.3.1.8 Gestione degli errori

1. Su richiesta e sotto la responsabilità della Società di Gestione, in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, la CC&G esegue gli Ordini di Trasferimento trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all' Articolo B.3.1.1.

PARTE B.4 Sistema di Garanzia

CAPO B.4.1 Margini

Articolo B.4.1.1 Margini iniziali

1. La CC&G richiede ai Partecipanti Diretti la costituzione di:
 - a) Margini Iniziali;
 - b) Margini iniziali preventivi, secondo quanto previsto dalle Istruzioni, a copertura delle Posizioni Contrattuali per le quali non sono stati ancora richiesti i Margini iniziali.
2. I Margini Iniziali dovuti alla CC&G sono calcolati con metodologie fondate sui seguenti principi:
 - a) ipotizzando variazioni dei fattori di rischio individuate sulla base di analisi statistiche e delle condizioni di mercato e tenendo conto delle correlazioni tra Strumenti Finanziari ritenute significative;
 - b) determinando, con un "intervallo di confidenza", l'ammontare della perdita potenziale delle Posizioni Contrattuali del Partecipante in un arco temporale prefissato.
3. Le metodologie di cui al comma 2 sono applicate:
 - a) con riferimento ai Comparti Derivati e azionario BIT, separatamente sulle Posizioni Contrattuali nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all' B.3.1.2;
 - b) con riferimento al solo Comparto obbligazionario MTS:
 - sulle Posizioni Contrattuali nette registrate nel conto proprio di cui all' B.3.1.2, comma 1, lettera a) o negli eventuali sottoconti;
 - sulle Posizioni Contrattuali nette registrate nei conti di cui all' Articolo B.3.1.2, comma 2, lettere a), o negli eventuali sottoconti.
4. La CC&G effettua il calcolo congiunto dei Margini per le Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati e azionario BIT, imputando, ove necessario, detti Margini al Comparto di riferimento sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai Margini determinati separatamente.
5. Il Partecipante Individuale ed il Partecipante Generale, anche relativamente alle Posizioni Contrattuali dei Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono, possono richiedere quale servizio, anche a solo titolo informativo, che la CC&G calcoli i Margini anche separatamente per ciascuno dei citati Comparti. In tal caso il Partecipante Diretto specifica contestualmente se intende effettuare il pagamento dell'importo richiesto nell'ambito del regolamento giornaliero sulla base del calcolo dei Margini congiunto o separato per ciascun Comparto.
6. La CC&G - nell'ambito delle procedure di gestione del rischio e secondo modalità non discriminatorie - può differenziare la misura dei Margini iniziali, inclusi quelli preventivi, applicati ai Partecipanti, comunicandolo alla Banca d'Italia e alla Consob.
7. Nell'ambito del Sistema, i Margini Iniziali sono versati:
 - a) alla CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3 e 6, dai Partecipanti Generali, relativamente alle operazioni stipulate per proprio conto e per conto dei propri Committenti e delle operazioni stipulate, per conto proprio e per conto dei propri Committenti, dai Partecipanti Indiretti che di essi si avvalgono;
 - b) alla CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3 e 6, dai Partecipanti Individuali, relativamente alle operazioni effettuate per proprio conto e per conto dei propri Committenti;
 - c) alla CC&G nella misura di cui ai commi 2, 3 e 6, dai Partecipanti Speciali relativamente alle operazioni effettuate da operatori del Mercato che aderiscono ai sistemi di garanzia da essi gestiti;
 - d) ai Partecipanti Generali dai propri Partecipanti Indiretti, relativamente alle operazioni da questi ultimi effettuate per proprio conto e per conto dei propri Committenti;
 - e) ai Partecipanti dai propri Committenti, a garanzia delle operazioni effettuate per loro conto nel Mercato degli Strumenti Finanziari Derivati.

8. I Margini iniziali preventivi sono versati con le modalità di cui al comma 7, lettere a) e b).

9. Per la costituzione dei Margini di cui al comma 1 presso la CC&G si applica quanto previsto all' Articolo B.5.1.1 comma 5.

Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri

1. I Margini di variazione giornalieri, ove previsti, sono determinati dalla CC&G con frequenza giornaliera e calcolati a fronte di ciascuna delle Posizioni Contrattuali registrate su ciascuno dei conti o sottoconti di cui all' Articolo B.3.1.2.

2. L'importo dei Margini di variazione giornalieri è pari:

a) per le Posizioni Contrattuali rivenienti dall'operatività della giornata corrente di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di negoziazione e il prezzo di regolamento giornaliero della giornata;

b) per le Posizioni Contrattuali rivenienti dall'operatività di precedenti giornate di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero del giorno lavorativo di Mercato precedente e il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente.

3. I Margini di variazione giornalieri sono corrisposti tra la CC&G e i Partecipanti Diretti, tra i Partecipanti Generali e i Partecipanti Indiretti che a essi fanno capo e tra i Partecipanti e i propri Committenti.

4. I Margini nella forma di premi, secondo quanto previsto dallo Schema Contrattuale del contratto di opzione, sono corrisposti tra la CC&G e i Partecipanti Diretti, tra i Partecipanti Generali e i Partecipanti Indiretti che a essi fanno capo.

5. Per il pagamento dei Margini di cui al presente articolo si applica l' Articolo B.5.1.1, comma 5.

6. I Margini di variazione giornalieri non sono applicati alle Posizioni Contrattuali su Strumenti Finanziari non Derivati.

Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. Margini aggiuntivi infragiornalieri possono essere richiesti qualora l'oscillazione dei prezzi degli Strumenti Finanziari o la variazione dei fattori di rischio sia tale da incrementare significativamente l'esposizione di rischio della CC&G o in ogni altro caso in cui il Partecipante abbia assunto una posizione di rischio complessivamente considerata elevata dalla CC&G.

2. L'integrazione dovuta alla CC&G a titolo di Margini aggiuntivi infragiornalieri è pari alla differenza, se positiva, tra:

a) l'importo complessivo dei Margini Iniziali, dei Margini di variazione giornalieri, dei Margini anche nella forma di premi e del regolamento finale per differenziale calcolati sulle Posizioni Contrattuali in essere al momento della loro determinazione e valorizzate ai valori correnti di mercato o, in subordine, tenendo conto di valori teorici, e

b) le attività allo stesso titolo già costituite al momento della determinazione.

3. Alternativamente la CC&G può, in caso di necessità ed urgenza, stabilire l'importo di cui al comma 2, lettera a), in una percentuale dell'importo dei Margini iniziali, di cui all' Articolo B.4.1.1, commi 2 e 3, relativi alle Posizioni Contrattuali in essere alla fine della precedente giornata lavorativa di Mercato.

4. Contestualmente alla richiesta di integrazione è comunicato il termine, comunque non inferiore a trenta minuti, entro il quale il versamento deve essere effettuato.

5. In casi eccezionali, per il Comparto Derivati e per il Comparto azionario BIT, la CC&G può richiedere alla Società di Gestione la sospensione delle negoziazioni per il periodo necessario a richiedere i Margini aggiuntivi infragiornalieri.

6. La CC&G può stabilire l'obbligo di costituire quotidianamente i Margini aggiuntivi infragiornalieri da parte di Partecipanti Diretti individuati purché sulla base di criteri di applicazione generale.

Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero

1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati dalla CC&G per il calcolo dei Margini, sono determinati dalla CC&G secondo quanto stabilito nelle Istruzioni.

CAPO B.4.2 Default Fund

Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione

1. CC&G istituisce due distinti Default Fund, uno relativo ai Comparti Azionario Bit e Derivati, l'altro relativo al

Comparto Obbligazionario MTS. Tali Default Fund sono utilizzabili per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari nelle procedure di inadempimento riguardanti i Partecipanti Diretti e relativi alle Posizioni Contrattuali dei rispettivi Comparti.

2. L'ammontare complessivo di ciascun Default Fund è determinato periodicamente dalla CC&G e comunicato secondo le modalità previste all' Articolo A.1.1.4, comma 2.

3. Il Default Fund per i Comparti azionario BIT e Derivati è costituito esclusivamente dai versamenti dei Partecipanti Diretti a tali Comparti. Il Default Fund per il Comparto obbligazionario MTS è costituito esclusivamente dai versamenti dei Partecipanti Diretti a tale Comparto.

4. I versamenti di cui al comma 3 sono costituiti nella misura indicata dalla CC&G sulla base dei Margini Iniziali versati, per i rispettivi Comparti, dai Partecipanti Diretti in un periodo di riferimento. Per i Partecipanti Generali i Margini Iniziali considerati comprendono anche quelli relativi alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto".

5. Le modalità di determinazione, di adeguamento e di costituzione dei versamenti di cui al comma 4 sono indicate nelle Istruzioni.

6. I versamenti a ciascun Default Fund possono essere costituiti in euro e/o mediante garanzia fideiussoria fornita da un Fideiussore di gradimento della CC&G ai sensi dell' Articolo B.2.1.2, comma 5, secondo le modalità e nei limiti indicati nelle Istruzioni. Per i versamenti in euro si applica l' Articolo B.4.3.1, comma 4, lettera a).

7. L'adeguamento dei versamenti in contante è effettuato nei termini di cui all' Articolo B.5.1.1, comma 5.

Articolo B.4.2.2 Utilizzo

1. Ciascun Default Fund è utilizzato nei modi e nell'ordine previsti dall' Articolo B.6.2.3.

Articolo B.4.2.3 Ricostituzione

1. Nel caso di utilizzo del versamento di Partecipanti diversi da quello inadempiente, tali Partecipanti sono tenuti alla sua ricostituzione entro la data comunicata dalla CC&G.

2. Quanto versato a titolo di ricostituzione ai sensi del comma 1, non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri della procedura di inadempimento che ha dato luogo alla ricostituzione stessa.

3. A seguito della richiesta di ricostituzione di cui al comma 1, il Partecipante può comunicare il recesso dai Comparti per i quali il Default Fund è stato utilizzato in deroga ai termini di preavviso di cui all' Articolo B.2.2.6, comma 1. In tal caso la ricostituzione non è dovuta.

4. La CC&G comunica la data - anteriore a quella di cui al comma 1 - entro la quale il Partecipante può recedere ai sensi del comma 3.

5. Al Partecipante che recede ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all' Articolo B.2.2.3. Il recesso produce in ogni caso effetto dalla data di sistemazione delle Posizioni Contrattuali in essere.

6. Per il Partecipante che ha esercitato il recesso, nel periodo in cui questo non ha ancora effetto, il residuo versamento, dopo l'utilizzo di cui all' Articolo B.4.2.2 è utilizzabile per far fronte a procedure di inadempimento attivate in tale periodo.

7. Nei casi di recesso da un Comparto, il versamento al relativo Default Fund è restituito dopo che tutte le obbligazioni, relative a tale Comparto, del Partecipante che recede siano state adempite ai sensi dell' Articolo B.2.2.3, comma 2 e purché tale disponibilità non sia utilizzabile ai sensi del comma 6.

Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione

1. Nei casi di recesso diverso da quello di cui all' Articolo B.4.2.3 o in caso di esclusione dai Comparti di cui all' Articolo B.4.2.1, comma 1, il versamento - ove non utilizzabile per procedure d'inadempimento, anche se avviate nel periodo di preavviso - è restituito al Partecipante il giorno di CC&G aperta successivo a quello di efficacia del recesso o dell'esclusione, salvo che un termine maggiore non sia necessario per gli interventi della CC&G di cui all' Articolo B.6.2.1 e seguenti.

CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini
Articolo B.4.3.1 Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini

1. I Margini iniziali possono essere costituiti secondo quanto previsto nelle Istruzioni:
 - a) in euro;
 - b) mediante strumenti finanziari di primo livello indicati dalla Banca Centrale Europea;
 - c) in azioni.
2. I Margini di variazione giornalieri, i Margini nella forma di premio e i Margini aggiuntivi infragiornalieri sono costituiti esclusivamente in euro.
3. La CC&G determina gli scarti da applicare al valore di mercato o, per taluni strumenti di mercato monetario, rispetto al valore nominale degli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c), in una misura giudicata congrua a coprire il rischio potenziale relativo a variazioni dei prezzi degli strumenti medesimi.
4. La costituzione e la restituzione dei Margini tra la CC&G e i Partecipanti Diretti sono effettuate attraverso:
 - a) i conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia per il contante in euro;
 - b) i conti titoli intrattenuti presso il Servizio di Gestione Accentrata per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. La CC&G può consentire che, a copertura di particolari Posizioni Contrattuali da essa indicate nelle Istruzioni, vengano costituiti, a titolo di Margini, gli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto del contratto da cui originano dette Posizioni Contrattuali, ovvero le attività sottostanti gli Strumenti Finanziari Derivati.

Articolo B.4.3.2 Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate

1. La CC&G registra i Margini in contante di cui all' Articolo B.4.3.2.1, commi 1, lettera a) e 2, costituiti da ogni Partecipante Diretto, in due conti distinti, "proprio" e "terzi", a garanzia rispettivamente delle Posizioni Contrattuali registrate nel conto "proprio" e di ogni altra Posizione Contrattuale. Il Margine iniziale preventivo ed il versamento in euro ai Default Fund sono registrati nel predetto conto "proprio".
2. La CC&G registra i Margini in strumenti finanziari di cui all' Articolo B.4.3.1, comma 1, lettera b) e c) costituiti da ogni Partecipante Diretto, in due conti distinti, "proprio" e "terzi", a garanzia rispettivamente delle Posizioni Contrattuali registrate nel conto "proprio" e di ogni altra Posizione Contrattuale.
3. La CC&G registra i Margini costituiti in strumenti finanziari di cui all' Articolo B.4.3.1, comma 5, depositati da ogni Partecipante Diretto, a fronte della propria operatività, nei conti "proprio" e "terzi" di cui al precedente comma 2. La CC&G registra i medesimi Margini costituiti dal Partecipante Generale a fronte dell'operatività di ciascun Partecipante Indiretto, in due conti distinti ("Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto").
4. La CC&G registra le garanzie fideiussorie di cui all' Articolo B.4.2.1, comma 6, e all' Articolo B.2.1.2, commi 4, e 5, nel conto proprio del Partecipante Diretto.

Articolo B.4.3.3 Determinazione dei Margini

1. I Margini e i prezzi di regolamento giornaliero determinati e comunicati dalla CC&G ai Partecipanti Diretti valgono esclusivamente nei rapporti della CC&G stessa con detti Partecipanti.
2. I Margini ove richiesti ai Committenti dai Partecipanti al Sistema sono direttamente calcolati dai Partecipanti medesimi, senza alcun intervento o responsabilità della CC&G.
3. L'eventuale registrazione di Posizioni Contrattuali di determinati Committenti in appositi sottoconti e l'eventuale calcolo dei Margini iniziali ad essi relativi, ai sensi dell' Articolo B.4.1.1, non crea alcun rapporto giuridico tra detti Committenti e la CC&G.

PARTE B.5 Regolamento

CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero

Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero

1. La CC&G determina e comunica, con frequenza almeno giornaliera e secondo i criteri da essa stabiliti in via generale, gli importi in contante, a titolo di Margini,

regolamento finale per differenziale, e ad altro titolo, che ciascun Partecipante Diretto deve versare o ricevere.

2. La CC&G dà comunicazione anche agli Agenti di Regolamento degli importi in contante oggetto del regolamento giornaliero di cui al comma 1.
3. Gli importi dei Margini in contante versati alla CC&G dai Partecipanti Diretti, o restituiti dalla CC&G agli stessi Partecipanti, sono corrisposti distintamente a valere sui conti "proprio" e "terzi" di cui all' Articolo B.4.3.2, comma 1.
4. La CC&G imputa le attività depositate nel seguente ordine: ai Margini, al regolamento finale per differenziale, alle commissioni, alle quote a titolo di adesione o ad altro titolo richieste, ad altre obbligazioni nei confronti della CC&G.
5. Il versamento degli importi in contante dovuti alla CC&G dai Partecipanti Diretti, deve essere effettuato entro e non oltre le ore 9:30 del Giorno di CC&G aperta nel quale lo stesso è dovuto, con le modalità indicate nelle Istruzioni.

CAPO B.5.2 Regolamento finale

Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash

1. Il regolamento finale delle Posizioni Contrattuali viene effettuato nell'ambito dei Servizi di Liquidazione nei termini previsti dallo Schema Contrattuale.
2. Le Posizioni Contrattuali sono inviate ai Servizi di Liquidazione alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
3. Per le Posizioni Contrattuali non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al CAPO B.5.3.

Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati

1. Il regolamento finale delle Posizioni Contrattuali su Strumenti Finanziari Derivati può avvenire mediante liquidazione differenziale per contante o con "consegna" dell'attività sottostante, secondo quanto previsto dal relativo Schema Contrattuale e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Articolo 5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati con "consegna" dell'attività sottostante

1. Il regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati con "consegna" dell'attività sottostante viene effettuato nell'ambito dei Servizi di Liquidazione nei termini previsti dallo Schema Contrattuale.
2. L'insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal regolamento finale di cui al comma 1 costituiscono Posizioni Contrattuali su Strumenti Finanziari non Derivati.
3. Le Posizioni Contrattuali sono inviate ai Servizi di Liquidazione alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
4. Per le Posizioni Contrattuali non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al CAPO B.5.3.
5. La CC&G determina e comunica, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, ai Partecipanti Diretti e agli Agenti di Regolamento gli importi in contante e le quantità di Strumenti Finanziari, da versare e ricevere nell'ambito dei Servizi di Liquidazione in contropartita con la CC&G.
6. Gli importi in contante di cui al comma 5, non sono soggetti a compensazione con gli importi in contante di cui all' B.5.1.1.

Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati

1. Il regolamento finale per differenziale si realizza mediante corresponsione di un importo pari:
 - a) per le Posizioni Contrattuali in futures rivenienti dall'operatività dell'ultima giornata di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di negoziazione e il Prezzo di Liquidazione;
 - b) per le Posizioni Contrattuali in futures rivenienti dall'operatività di giornate di negoziazione precedenti, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero del penultimo giorno di negoziazione e il Prezzo di Liquidazione;
 - c) per le Posizioni Contrattuali in opzioni, alla differenza tra il prezzo di esercizio e il Prezzo di Liquidazione.
2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tra la CC&G e i Partecipanti Diretti, nonché tra i Partecipanti Generali e i Partecipanti Indiretti che di essi si avvalgono.
3. L'importo di cui al comma 1, dovuto alla CC&G dai Partecipanti Diretti, deve essere effettuato entro e non

oltre le ore 9:30 del giorno lavorativo di Mercato nel quale il pagamento è dovuto.

Articolo B.5.2.5 Esercizio delle opzioni e conseguente regolamento finale

1. In caso di esercizio di un'opzione da parte di un Partecipante al Sistema, la CC&G esercita a sua volta il medesimo diritto nei confronti di altro Partecipante o altri Partecipanti che al termine della giornata di contrattazione abbiano corrispondenti Posizioni Contrattuali di segno opposto, individuandoli secondo un criterio di casualità.
2. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.
3. La facoltà di esercizio anticipato è sospesa nei casi stabiliti in via generale dalla competente Società di Gestione.
4. Le Posizioni Contrattuali relative a contratti di opzione per i quali sia stata esercitata la relativa facoltà sono soggette al regolamento finale ai sensi dell' Articolo B.5.2.3 o dell' Articolo B.5.2.4 a seconda di quanto previsto dallo Schema Contrattuale.
5. Le modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni sono indicate nelle Istruzioni.

CAPO B.5.3 Fail, Buy in, Sell out

Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail

1. Le Posizioni Contrattuali in Fail sono regolate nella Liquidazione lorda nei termini indicati nelle Istruzioni.
2. Le Posizioni Contrattuali in Fail sono registrate nei conti di cui all' Articolo B.3.1.2 separatamente dalle Posizioni Contrattuali.
3. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all' Articolo B.3.1.2 non opera tra le Posizioni Contrattuali e le Posizioni Contrattuali in Fail. La compensazione tra le Posizioni Contrattuali in Fail opera secondo le modalità e la tempistica previste dalle Istruzioni.
4. Sulle Posizioni Contrattuali in Fail si applicano i Margini iniziali e, se richiesti, i Margini aggiuntivi infragiornalieri di cui al CAPO B.4.1 distintamente da quelli applicati sulle Posizioni Contrattuali.

Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In

1. La CC&G attiva la Procedura di Buy-In relativamente alle Posizioni Contrattuali in Fail non regolate per mancata consegna degli Strumenti Finanziari non Derivati con le modalità indicate nelle Istruzioni.
2. Qualora, a seguito dell'attivazione della Procedura di Buy-In, le Posizioni Contrattuali in Fail non vengano regolate secondo la tempistica indicata nelle Istruzioni, la CC&G provvede all'esecuzione della Procedura di Buy-In nei confronti del Partecipante Diretto in Fail e all'adempimento degli obblighi di regolamento finale delle Posizioni Contrattuali in Fail nei confronti del Partecipante Diretto in ritiro di Strumenti Finanziari non derivati con le modalità indicate nelle Istruzioni.
3. In caso di oggettiva irreperibilità, in conformità con le Istruzioni, degli Strumenti Finanziari non Derivati, la CC&G chiude la Procedura di buy in con un regolamento per contante dell'operazione in fail, con le modalità indicate nelle Istruzioni
4. I costi sostenuti dalla CC&G per la gestione della Procedura di Buy-In, nonché le perdite derivanti dalla esecuzione del Buy-In sono a carico del Partecipante Diretto in Fail.
5. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del Buy-In sono trattenuti dalla CC&G a titolo di commissioni.

Articolo B.5.3.3 Procedura di Sell-Out.

1. La CC&G esegue la Procedura di Sell-Out relativamente alle Posizioni Contrattuali in Fail non regolate per mancata consegna del contante, con le modalità indicate nelle Istruzioni.
2. I costi sostenuti dalla CC&G per la gestione della Procedura di Sell-Out nonché le perdite dovute alla esecuzione del Sell-Out sono a carico del Partecipante Diretto in Fail.
3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del Sell-Out sono trattenuti dalla CC&G a titolo di commissioni.

PARTE B.6 Inadempimento

CAPO B.6.1 Presupposti dell'inadempimento

Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante

1. Il Partecipante Diretto è considerato inadempiente:
 - a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente

Regolamento, agli obblighi di versamento alla CC&G dei Margini, di costituzione dei versamenti ai Default Fund, di regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della Procedura di Buy-In o della Procedura di Sell-Out;

- b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata l'insolvenza di mercato ai sensi dell'art. 72 T.U.F. o si apra una procedura d'insolvenza, così come definita dall'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo, fatto salvo il caso di cui all'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del T.U.B..

2. Il Partecipante Indiretto è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui il Partecipante Generale di cui si avvale comunichi alla CC&G il mancato o parziale adempimento, in tempo utile, da parte del Partecipante Indiretto, dell'obbligo di versamento dei Margini o di regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati o di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della Procedura di Buy-In o della Procedura di Sell-Out attivata nei suoi confronti dal Partecipante Generale.
3. Il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1 e 2 attiva le procedure d'inadempimento di cui al CAPO B.6.2 fatto salvo quanto previsto dall' Articolo B.6.1.2.
4. Nei casi d'inadempimento dovuti a mancato o parziale adempimento agli obblighi di versamento dei Margini, di costituzione dei versamenti ai Default Fund, di regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della Procedura di Buy-In o della Procedura di Sell-Out di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto nell' Articolo B.6.1.2, e al comma 2, la CC&G informa la Banca d'Italia, la Consob, e la Società di Gestione.
5. Il mancato adempimento agli obblighi di versamento alla CC&G dei Margini, di costituzione dei versamenti ai Default Fund, di regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della Procedura di Buy-In o della Procedura di Sell-Out da parte dell'Agente di Regolamento, rende a tutti gli effetti inadempiente il Partecipante Diretto suo mandante, ad eccezione dei casi di cui all' Articolo B.6.1.2.

Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato

1. La CC&G può consentire il differimento, fino alle ore 12:00 del giorno per il quale il versamento è dovuto, della costituzione dei Margini e dei versamenti ai Default Fund, del regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati nonché della copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione del Buy-In o del Sell-Out di cui al presente Regolamento da parte del Partecipante Diretto qualora abbia fondati elementi per ritenere che il temporaneo inadempimento sia imputabile esclusivamente a motivi tecnico-operativi.
2. Se il Partecipante Diretto dimostra che il mancato adempimento all'obbligo di costituzione dei Margini o dei versamenti ai Default Fund, di regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati, nonché di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione del Buy-In o del Sell-Out è dovuto a cause di forza maggiore, la CC&G concede una proroga per tale adempimento fino alle ore 9:30 del successivo Giorno di CC&G aperta.

CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento

Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all' Articolo B.6.1.1, comma 1, da parte di un Partecipante Diretto, fatto salvo quanto previsto nell' Articolo B.6.1.2, la CC&G:
 - a) verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro tre ore dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, delle Posizioni Contrattuali registrate sul conto terzi ed eventuali sottoconti in essere e, nell'ipotesi di Partecipante Generale, sui conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di

cui all' Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti;
b) relativamente alle Posizioni Contrattuali di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e alle Posizioni Contrattuali registrate nel conto proprio dell'inadempiente ed eventuali sottoconti, la CC&G:

- incarica un Partecipante di provvedere alla realizzazione sul Mercato delle Posizioni Contrattuali, eventualmente anche risultanti della compensazione tra i conti e gli eventuali sottoconti di cui all' Articolo B.3.1.2, in Strumenti Finanziari Derivati;
- richiede l'esclusione dall'RRG delle operazioni relative alle Posizioni Contrattuali che fanno capo all'inadempiente garantiti dal Sistema non ancora immessi nei Servizi di Liquidazione;
- compensa le Posizioni Contrattuali e le Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante inadempiente in essere al termine della Liquidazione Lorda del giorno in cui si è verificato l'inadempimento;
- incarica un intermediario di negoziare i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui al precedente alinea.

2. La CC&G provvede alla chiusura dei conti del Partecipante inadempiente e determina gli oneri sostenuti per l'intervento, imputandoli secondo le modalità previste all' Articolo B.6.2.3.

Articolo B.6.2.2 Inadempimento del Partecipante Indiretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all' Articolo B.6.1.1, comma 2, da parte di un Partecipante Indiretto:
 - a) la CC&G per conto del Partecipante Generale, verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro tre ore dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, delle Posizioni Contrattuali registrate nel conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" di cui all' Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera b) ed eventuali sottoconti;
 - b) relativamente alle Posizioni Contrattuali di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e alle Posizioni Contrattuali registrate nel conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" ed eventuali sottoconti, la CC&G informa, ove necessario, il Partecipante Generale, di cui il Partecipante Indiretto inadempiente si avvale, il quale è tenuto alla realizzazione sul Mercato – direttamente o attraverso un Partecipante dallo stesso incaricato – delle Posizioni Contrattuali in Strumenti Finanziari Derivati;
2. Qualora il Partecipante Indiretto inadempiente ai sensi del comma 1 provveda, nell'ambito dei Servizi di liquidazione, al regolamento finale nei confronti del Partecipante Generale, delle Posizioni Contrattuali ai sensi dell' Articolo B.2.3.2, comma 2:
 - a) il Partecipante Generale dovrà comunque provvedere puntualmente, ai sensi del medesimo Articolo, al regolamento finale nei confronti della CC&G delle operazioni e delle relative Posizioni Contrattuali registrate nei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" ed eventuali sottoconti in essere;
 - b) la CC&G richiede – per conto del Partecipante Generale – l'esclusione dall'RRG delle operazioni garantite dal Sistema che fanno capo al Partecipante Indiretto e non ancora immessi nei Servizi di Liquidazione;
 - c) il Partecipante Generale compensa le Posizioni Contrattuali e le Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante indiretto inadempiente in essere al termine della Liquidazione Lorda del giorno in cui si è verificato l'inadempimento;
 - d) il Partecipante Generale è tenuto a negoziare – direttamente o attraverso un intermediario dallo stesso incaricato - i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui alla precedente lettera c), fornendo alla CC&G il resoconto finale.
3. Le perdite subite e spese sostenute dal Partecipante Generale alla chiusura della procedura d'inadempimento di cui al presente articolo sono a totale carico del Partecipante Generale stesso che utilizza per la copertura i Margini costituiti presso di sé dal Partecipante Indiretto

inadempiente. Le eventuali disponibilità eccedenti sono restituite dal Partecipante Generale all'avente diritto.

Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento

1. La CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto di cui all' Articolo B.6.2.1 nel seguente ordine:
 - a) ai Margini e ai versamenti ai Default Fund (incluse le garanzie sostitutive di cui all' Articolo A.1.1.5, comma 4)) costituiti dal Partecipante inadempiente e a quanto riveniente dalla realizzazione delle sue Posizioni Contrattuali;
 - b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal Partecipante inadempiente, di cui all' Articolo B.2.1.2, comma 4;
 - c) ai mezzi propri della CC&G fino ad un massimo di cinque milioni di euro;
 - d) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati e del Comparto azionario BIT, ai versamenti al relativo Default Fund degli altri Partecipanti Diretti, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti partecipanti;
 - e) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole Posizioni Contrattuali del Comparto Obbligazionario MTS, ai versamenti al relativo Default Fund degli altri Partecipanti Diretti, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti partecipanti;
 - f) al patrimonio della CC&G.
2. In caso di inadempimento del Partecipante Diretto:
 - a) le attività depositate nel conto "terzi" non saranno utilizzate per la chiusura del conto "proprio" e degli eventuali sottoconti in essere;
 - b) le attività depositate nel conto "proprio" saranno utilizzate, ove occorra, per la chiusura delle Posizioni Contrattuali registrate nel conto "terzi" e negli eventuali sottoconti in essere;
 - c) per i Partecipanti Generali, ai fini di cui alle lettere precedenti, nell'ambito del conto "terzi" vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e degli eventuali sottoconti di tali conti.
3. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali disponibilità del Partecipante Diretto inadempiente eccedenti l'importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le spese ed i costi sostenuti sono restituite dalla CC&G all'avente diritto.

Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi

1. La CC&G, anche nell'interesse dei Partecipanti ai Default Fund in caso di suo utilizzo, procede nei confronti del Partecipante Diretto inadempiente alle opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per gli interventi di cui all' Articolo B.6.2.1 e seguenti.
2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti dalla CC&G per la gestione dell'inadempimento - sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all' Articolo B.6.2.3, comma 1. Quanto di spettanza dei Partecipanti viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all'avvenuto utilizzo del rispettivo versamento ai Default Fund.

PARTE B.7 Quote, Commissioni ed Interessi

Articolo B.7.1.1 Quote e commissioni

1. Per la gestione del servizio di garanzia gestito dalla CC&G, i Partecipanti Diretti pagano quote e commissioni nella misura stabilita in via preventiva nelle Istruzioni o indicata nei Comunicati. Le quote a titolo di adesione, da corrispondersi entro il termine fissato nelle Istruzioni, decorrono dal primo giorno di CC&G aperta dell'anno solare e sono perciò dovute anche in caso di durata infrannuale dell'adesione.

Articolo B.7.1.2 Interessi

1. Sulle garanzie in contante depositate presso la CC&G è riconosciuto un interesse secondo quanto indicato nei Comunicati.

SEZIONE C FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI
CAPO C.1 Fondi di garanzia dei contratti
CAPO C.1.1 Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti

Articolo C.1.1.1 Costituzione e natura dei Fondi di garanzia dei contratti

1. La CC&G gestisce, sulla base di apposite Convenzioni con le singole Società di Gestione, Fondi di Garanzia dei Contratti che garantiscono nei casi di dichiarazione di insolvenza di mercato di un intermediario il buon fine dei contratti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari non Derivati conclusi nei Mercati di cui all'art. 61 del T.U.F. gestiti dalle medesime Società di Gestione.
2. Sono escluse dalla garanzia dei Fondi di Garanzia dei Contratti le operazioni garantite dal Sistema a Controparte Centrale.
3. Ciascun Fondo di Garanzia dei Contratti è costituito dai Versamenti dei Partecipanti.
4. Ciascun Fondo di Garanzia dei Contratti costituisce patrimonio separato ai sensi dell'art. 68 del T.U.F.. Le attività di pertinenza di ciascun Fondo di Garanzia dei Contratti sono depositate dalla CC&G in un conto aperto presso primaria banca.
5. La CC&G disciplina nelle Istruzioni gli aspetti operativi di funzionamento dei Fondi di Garanzia dei Contratti.

Articolo C.1.1.2 Adesione

1. Devono partecipare a ciascun Fondo di Garanzia dei Contratti in qualità di Partecipanti gli operatori che sono ammessi alle negoziazioni, sui Mercati di cui all'art. 61 del T.U.F., degli Strumenti Finanziari garantiti dal relativo Fondo. Per l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro, derivanti dall'adesione, detti operatori debbono essere titolari di un conto di gestione presso la Banca d'Italia, o aver stipulato un accordo con un Agente di Regolamento per l'esecuzione di tali obbligazioni.
2. Ai fini della partecipazione a ciascun Fondo di Garanzia dei Contratti, gli operatori inoltrano le informazioni sull'eventuale Agente di Regolamento, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
3. L'efficacia della partecipazione è subordinata, all'assolvimento degli obblighi di versamento di cui all'Articolo C.1.1.4, comma 5, al pagamento della quota annua di adesione di cui all'Articolo C.1.1.9, comma 1, e all'attivazione - diretta o indiretta, per il tramite di un Agente di Regolamento - di almeno uno dei collegamenti telematici indicati dalla CC&G. Detti adempimenti devono avvenire secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
4. L'adesione al Fondo di Garanzia dei Contratti comporta per il Partecipante l'assunzione delle conseguenti obbligazioni, previste dagli atti di cui all'Articolo a.1.1.2, comma 3.

Articolo C.1.1.3 Esclusione

1. La CC&G esclude dal Fondo di Garanzia dei Contratti, con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale e dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob, il Partecipante che non sia più ammesso alle negoziazioni, sui Mercati di cui all'art. 61 del T.U.F., degli Strumenti Finanziari garantiti dal relativo Fondo.
2. L'atto di esclusione è comunicato dalla CC&G al Partecipante a mezzo fax, confermato da raccomandata A.R..

Articolo C.1.1.4 Calcolo dei Versamenti

1. Il calcolo dell'importo dei Versamenti dovuti da ciascun Partecipante per ciascun Fondo di Garanzia dei Contratti è effettuato periodicamente, sulla base del controvalore dei contratti di cui all'Articolo c.1.1.1, comma 1, da questi conclusi in un periodo antecedente la data di calcolo (periodo di riferimento).
2. I Versamenti sono calcolati per ciascun Partecipante per il periodo di riferimento, secondo le seguenti modalità:
 - a) viene determinato in valore assoluto il controvalore delle operazioni, come specificato nelle Istruzioni;
 - b) viene effettuata la media giornaliera di ciascuno dei suddetti controvalori sulla base dei giorni di Mercato aperto nel periodo di riferimento;
 - c) la media giornaliera è moltiplicata per i giorni di copertura dei Fondi;
 - d) agli importi di cui alla lettera precedente sono

applicate aliquote nella misura indicata nelle Istruzioni;
e) il risultato delle operazioni di cui alla lettera d) costituisce il Versamento al Fondo di Garanzia dei Contratti.

3. Non rientra nel calcolo del Versamento il controvalore delle operazioni inerenti le adesioni alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio.
4. Il Versamento dovuto dal Partecipante è in ogni caso pari a quello minimo indicato nelle Istruzioni.
5. Al momento dell'adesione è dovuto il Versamento minimo.
6. L'adeguamento periodico dei Versamenti e la determinazione del periodo di riferimento per il calcolo dei Versamenti avviene secondo le modalità e nei casi previsti dalle Istruzioni.

Articolo C.1.1.5 Modalità e termini di versamento e restituzione dei Versamenti

1. I Versamenti dovuti possono essere costituiti in euro o per il tramite di una garanzia fideiussoria rilasciata, secondo quanto previsto nelle Istruzioni, da un Fideiussore che disponga di un conto di gestione presso la Banca d'Italia.
2. I Versamenti devono essere inizialmente costituiti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di CC&G aperta precedente a quello di avvio dell'operatività. A seguito del calcolo periodico di cui all'Articolo C.1.1.4, i Partecipanti adeguano i Versamenti dovuti entro le ore 12.00 del giorno di CC&G aperta antecedente quello di decorrenza della variazione in aumento; la CC&G provvede a mettere a disposizione dei Partecipanti gli importi in eccesso il giorno di decorrenza della variazione in diminuzione. Le modalità con cui sono effettuati tali adeguamenti/restituzioni sono indicate nelle Istruzioni.
3. In caso di perdita della qualifica di operatore ammesso alle negoziazioni, sui Mercati di cui all'art. 61 del T.U.F., degli Strumenti Finanziari garantiti dal relativo Fondo, le somme dallo stesso versate, dedotto quanto eventualmente utilizzato a seguito di interventi, sono restituite al Partecipante stesso il giorno di CC&G aperta successivo all'avvenuta liquidazione dei contratti in essere al momento della perdita della citata qualifica, con conseguente cessazione dell'adesione al Fondo. E' fatto salvo un termine maggiore che si renda necessario per perfezionare gli interventi di cui all'Articolo C.1.1.7.
4. Qualora il Partecipante non effettui il versamento entro i termini di cui al comma 2, la CC&G provvede a comunicarlo tempestivamente alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione.

Articolo C.1.1.6 Criteri e modalità di utilizzo della garanzia fideiussoria

1. I Partecipanti che assolvono all'obbligo di costituzione del Versamento mediante il rilascio di garanzie fideiussorie, devono avvalersi, a questo fine, di un solo Fideiussore per ciascun Fondo di Garanzia dei Contratti.
2. Ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria la CC&G tiene conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnato al Fideiussore, dell'ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dal Fideiussore a favore della CC&G e dell'ammontare del patrimonio del Fideiussore.
3. La garanzia fideiussoria, avente valore di contratto con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c., dovrà essere rilasciata dal Fideiussore utilizzando il modello predisposto dalla CC&G e si intenderà produttiva di effetti sin dal momento in cui sarà pervenuta presso la CC&G medesima, salvo suo espresso rifiuto comunicato al Fideiussore entro il terzo giorno di CC&G aperta successivo a quello in cui la proposta le sarà pervenuta.
4. Le comunicazioni di recesso e di modifica della garanzia fideiussoria, trasmesse utilizzando i modelli predisposti dalla CC&G, avranno effetto dalle ore 24:00 del giorno di CC&G aperta successivo a quello di ricezione qualora pervenute alla CC&G entro le ore 10:00; se pervenute dopo tale orario avranno invece effetto dalle ore 24:00 del secondo giorno di CC&G aperta successivo a quello di ricezione.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax. Sarà cura del Fideiussore e del Partecipante garantito farsi confermare dalla CC&G la regolare ricezione della

garanzia fideiussoria, dei successivi atti modificativi, nonché l'estinzione della stessa.

6. L'ammontare della garanzia fideiussoria può essere anche di importo superiore a quello dei Versamenti dovuti. Non costituisce quota del Fondo di Garanzia dei Contratti l'eccedenza della garanzia fideiussoria stessa rispetto al Versamento che avrebbe dovuto essere costituito dal Partecipante al momento in cui lo stesso è utilizzabile o al Versamento aggiuntivo di cui all' Articolo C.1.1.7, comma 3.
7. In presenza di giustificati motivi, la CC&G si riserva la facoltà di chiedere al Partecipante la sostituzione del Fideiussore.
8. In caso di perdita della qualifica di operatore ammesso alle negoziazioni, sui Mercati di cui all'art. 61 del T.U.F., degli Strumenti Finanziari garantiti dal relativo Fondo, che non sia determinata dall'insolvenza del medesimo Partecipante, la garanzia fideiussoria cessa di avere effetto, a seguito di comunicazione inviata dalla CC&G, nei casi e nei tempi nei quali il Partecipante avrebbe diritto alla restituzione dei Versamenti.

Articolo C.1.1.7 Intervento del Fondo in caso di insolvenza

1. In caso di insolvenza di un Partecipante al Fondo di Garanzia dei Contratti, il medesimo Fondo è utilizzato a favore dei Partecipanti che siano controparti di mercato del Partecipante insolvente corrispondendo l'importo dei relativi certificati di credito rilasciati a loro favore dal commissario nominato dalla Consob ai sensi dell'articolo 72 del T.U.F..
2. Il Fondo di Garanzia dei Contratti è utilizzato impiegando in primo luogo i Versamenti costituiti dal Partecipante insolvente.
3. In caso di insufficienza dei Versamenti di cui al comma 2, sono utilizzati i Versamenti degli altri Partecipanti, proporzionalmente a quanto versato da ciascuno rispetto al complessivo ammontare del Fondo. Qualora anche tali Versamenti risultassero complessivamente insufficienti, la CC&G provvede a richiedere ai Partecipanti diversi dal Partecipante insolvente un Versamento aggiuntivo stabilito nella stessa proporzione, da corrispondere secondo i termini e le modalità stabilite nelle Istruzioni.
4. Nel caso in cui l'utilizzo del Fondo di Garanzia dei Contratti:
 - a) sia di importo complessivo inferiore alle garanzie versate dal Partecipante insolvente, il saldo, dedotte le spese, è messo a disposizione dell'avente diritto;
 - b) comporti l'utilizzo dei Versamenti dei Partecipanti diversi dal Partecipante insolvente, detti Versamenti sono ricostituiti dai medesimi Partecipanti entro le ore 11 del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di utilizzo o di loro computo, secondo quanto richiesto dalla CC&G.
5. Qualora l'importo dei Versamenti del Partecipante insolvente sia inferiore a quello dell'intervento del Fondo, la CC&G provvede a comunicarlo tempestivamente alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società di Gestione.

Articolo C.1.1.8 Recupero e ripartizione delle perdite

1. A seguito di un intervento di cui all' Articolo C.1.1.7, comma 1, la CC&G, quale gestore del Fondo di Garanzia dei Contratti e nell'interesse dei Partecipanti al Fondo stesso, è surrogata nei diritti della controparte del Partecipante insolvente fino a concorrenza del pagamento effettuato a favore di detta controparte con disponibilità eccedenti quanto versato dal Partecipante insolvente e procede nei confronti del medesimo alle azioni di recupero dell'esborso e spese sostenute nonché dei danni subiti.
2. La CC&G, quale gestore del Fondo, pone a carico dei Partecipanti i costi connessi con gli interventi del Fondo, per la parte non coperta dai Versamenti degli stessi, nella misura proporzionale determinata ai sensi dell' Articolo C.1.1.7, comma 3.
3. Nei costi di cui al comma 2 sono inclusi quelli sostenuti dalla CC&G per la gestione dell'intervento e quelli di natura finanziaria.
4. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 sono versate ai Partecipanti, ripartendole tra i medesimi con gli stessi criteri proporzionali di cui al comma 2.

Articolo C.1.1.9 Quote di adesione, commissioni

1. Ciascun Partecipante deve corrispondere alla CC&G, per la gestione ordinaria del Fondo di Garanzia dei Contratti, una quota annua di adesione, nonché commissioni per la gestione delle fideiussioni e del contante nella misura stabilita nelle Istruzioni. Detta quota, da corrispondersi entro il termine fissato nelle Istruzioni, decorre dal primo giorno di CC&G aperta dell'anno solare ed è perciò dovuta anche in caso di durata infrannuale dell'adesione.
2. Qualora uno dei Partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi di versamento previsti dagli Articoli C.1.1.5 e C.1.1.7, ed al pagamento della quota di adesione di cui al comma 1, la CC&G può applicare una commissione nella misura e con le modalità indicate nelle Istruzioni, salvo il recupero di quanto ancora dovuto.

Articolo C.1.1.10 Interessi

1. Sui Versamenti in contante costituiti al Fondo è riconosciuto un tasso di interesse secondo quanto indicato nei Comunicati.

SEZIONE D Norme transitorie

Articolo D.1.1.1 Adesione

1. Fino al 31 dicembre 2004 potranno assumere la qualifica di Partecipanti Individuali al Comparto azionario BIT:
 - a) gli Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del Tesoro di cui all'Articolo 201 del T.U.F. che costituiscano la garanzia fideiussoria di cui all' Articolo B.2.1.2, comma 4, almeno pari a €1.000.000;
 - b) i soggetti di cui all' Articolo B.2.1.1, comma 2, che possiedano un Patrimonio di vigilanza almeno pari a €1.000.000 o se inferiore che costituiscano la garanzia fideiussoria di cui all' Articolo B.2.1.2, comma 4 per un importo pari alla differenza tra il Patrimonio di Vigilanza posseduto e il predetto ammontare di €1.000.000.
2. Dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006 potranno assumere la qualifica di Partecipanti Individuali al Comparto azionario BIT:
 - a) gli Agenti di cambio di cui sopra che costituiscano la garanzia fideiussoria di cui all' Articolo B.2.1.2, comma 4, almeno pari a €2.000.000;
 - b) i soggetti di cui all' Articolo B.2.1.1, comma 2, che possiedano un Patrimonio di vigilanza almeno pari a €2.000.000 o se inferiore che costituiscano la garanzia fideiussoria di cui all' Articolo B.2.1.2, comma 4 per un importo pari alla suddetta differenza.
3. I Partecipanti di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati a margini iniziali maggiorati. Ai soggetti di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b) si applicano le disposizioni di cui all' Articolo B.2.1.5, comma 4 e all' Articolo B.2.2.1.

Articolo D.1.1.2 Garanzia Fideiussoria

1. In caso di recesso dal contratto di garanzia fideiussoria di cui all' Articolo D.1.1.1, comma 1 e comma 2, da parte del Fideiussore o del venire meno della garanzia fideiussoria per qualsiasi ragione, si applica quanto previsto all' Articolo B.2.2.1.

Articolo D.1.1.3 Struttura dei conti

1. Con apposito Comunicato la CC&G indicherà la data a partire dalla quale i Partecipanti Diretti potranno richiedere la registrazione di Posizioni Contrattuali in appositi sottoconti ai sensi dell' Articolo B.3.1.2, commi 3 e 4.

Articolo D.1.1.4 Marginazione Lorda dei sottoconti

1. A seguito di quanto previsto all' Articolo B.4.1.1, comma 3, lettera a), con apposito Comunicato la CC&G indicherà le modalità di attivazione della Marginazione lorda dei sottoconti.

Articolo D.1.1.5 Margine Iniziale Preventivo

1. Con apposito Comunicato la CC&G fissa la data dalla quale i Partecipanti Diretti provvedono alla costituzione del Margine Iniziale Preventivo.
2. Fino alla data di cui al comma 1, ed in deroga a quanto previsto dall' Articolo B.2.1.4, l'avvio dell'operatività di un Partecipante Diretto è consentita senza la costituzione del Margine Iniziale Preventivo.

Articolo D.1.1.6 Entrata in vigore

1. Le disposizioni previste nel presente Regolamento si applicano in tutto o in parte a partire dalla data o dalle date indicate dalla CC&G con appositi Comunicati. Le disposizioni si applicheranno a tutte le Posizioni Contrattuali in essere a detta/e data/e.